

Prot. 5515/RI del 21/10/2020

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTO l'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011;

RILEVATO come il prefato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

ACQUISITO l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie da pubblicare entro il 31/10/2020, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di distanza di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013 e del rapporto rivendite/abitanti stabilito dall'art. 4 della citata Legge n. 37/2019;

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 31/10/2020 sono quelle che, pervenute entro il 30/06/2020, relative a zone nelle quali sussistano reali esigenze di servizio e che rispettano i parametri di distanza di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013 e del rapporto rivendite/abitanti stabilito dall'art. 4 della citata Legge n. 37/2019, nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo richiamato dal medesimo art. 4 della Legge n. 37/2019;

CONSIDERATO che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

RITENUTO necessario contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, rapportando l'offerta all'effettiva domanda di tabacchi, anche in relazione alla dimensione demografica dei Comuni;



DT V - CAMPANIA E CALABRIA
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA

VISTE le domande di trasferimento di rivendite pervenute all'Agenzia durante il semestre immediatamente precedente e considerato che le segnalazioni, pervenute nello stesso periodo, sulla dichiarata necessità di istituire una nuova rivendita ordinaria, sono state tutte archiviate;

Accertato che nessuna delle segnalazioni pervenute nel primo semestre 2020 risponde ai suddetti requisiti e non sussistono effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita

Per quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel primo semestre 2021, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dr. Ernesto de Feo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993